

DECISIONI

DECISIONE 2011/210/PESC DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 2011

relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno di operazioni di assistenza umanitaria in risposta alla situazione di crisi in Libia (EUFOR Libia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Nella risoluzione relativa alla pace e alla sicurezza in Africa, adottata il 26 febbraio 2011 [UNSCR 1970 (2011)], il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Consiglio di sicurezza) ha espresso serie preoccupazioni per la situazione in Libia ed ha condannato la violenza e l'uso della forza contro la popolazione civile. Il Consiglio di sicurezza ha inoltre chiesto a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di mettere a disposizione assistenza umanitaria e forme di assistenza ad essa collegate in Libia.
 - (2) Nella risoluzione sulla situazione in Libia, adottata il 17 marzo 2011 [UNSCR 1973 (2011)], il Consiglio di sicurezza si è richiamato alla UNSCR 1970 (2011) ed ha espresso la propria determinazione ad assicurare la protezione della popolazione civile e delle aree abitate da civili e il passaggio rapido e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria, nonché la sicurezza del personale umanitario. Esso ha inoltre espresso apprezzamento per la disponibilità degli Stati confinanti, in particolare Tunisia ed Egitto, ad andare incontro alle esigenze di profughi e lavoratori stranieri, ed ha invitato la comunità internazionale a sostenere tali sforzi.
 - (3) Il Consiglio di sicurezza ha inoltre autorizzato gli Stati membri, che ne abbiano informato il Segretario generale delle Nazioni Unite, che agiscano su iniziativa nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, operando in collaborazione con il Segretario generale e con gli Stati membri della Lega degli Stati Arabi, a prendere tutte le misure necessarie per proteggere i civili e le aree abitate da civili minacciate di attacco in Libia, escludendo l'ingresso di una forza di occupazione straniera in qualsiasi forma e qualsiasi parte del territorio libico.
 - (4) Nelle conclusioni del 21 marzo 2011 il Consiglio ha espresso preoccupazione per la situazione in cui versa la Libia e ha condannato la violazione patente e sistematica dei diritti umani, la violenza e la brutale repressione perpetrate dal regime nei confronti del popolo libico. Esso ha espresso soddisfazione per l'adozione della UNSCR 1973 (2011) ed ha rilevato la determinazione dell'Unione a contribuire alla sua applicazione e ad agire collettivamente e risolutamente a tale fine, di concerto con i partner internazionali, in particolare la Lega degli Stati arabi e altri soggetti regionali interessati. Esso ha altresì confermato che l'obiettivo principale dell'Unione consiste nel garantire la protezione dei civili e nel sostenere il popolo libico nella realizzazione della sua aspirazione ad una società democratica.
- Il Consiglio ha dichiarato che, nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, l'Unione è pronta a fornire il sostegno all'assistenza umanitaria in risposta ad una richiesta dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) e nel quadro del ruolo di coordinamento delle Nazioni Unite.
- (5) Il 24 marzo 2011 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi in risposta alla crisi in Libia. La pianificazione ulteriore dovrebbe concentrarsi sul sostegno all'assistenza umanitaria. In particolare, l'operazione non produrrà effetti sulla neutralità o sull'imparzialità degli attori umanitari. Ogni decisione di avvio dell'operazione deve essere preceduta da una richiesta dell'OCHA e deve essere adottata alla luce di una valutazione attuale del rischio e della minaccia.
 - (6) Sono in corso uno stretto coordinamento e consultazioni con i governi dell'Egitto e della Tunisia al fine di assicurare la loro autorizzazione per un'eventuale presenza militare dell'Unione nei rispettivi paesi.
 - (7) Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Alto rappresentante), il controllo politico sull'operazione militare dell'Unione, assicurarne la direzione strategica e prendere le decisioni appropriate a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- (8) È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi alla partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione e allo status delle forze e del personale dell'Unione.
- (9) È opportuno che le spese operative derivanti dalla presente decisione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa siano a carico degli Stati membri, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa («ATHENA») ⁽¹⁾.
- (10) L'articolo 28, paragrafo 1, TUE conferisce al Consiglio il potere di adottare le decisioni che definiscono i mezzi di cui l'Unione deve disporre. L'importo di riferimento finanziario relativo a un periodo iniziale di quattro mesi per i costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea costituisce la migliore stima attuale e non pregiudica le cifre finali che devono essere incluse in un bilancio da approvare in base alle norme fissate da ATHENA.
- (11) A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1. Allo scopo di dare appoggio ai mandati delle risoluzioni 1970 e 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, se richiesto dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), l'Unione conduce nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune un'operazione militare, in appresso denominata «EUFOR Libia», a sostegno dell'assistenza umanitaria nella regione. L'operazione rispetta appieno gli orientamenti sull'uso dei mezzi militari e della difesa civile a sostegno delle attività umanitarie delle Nazioni Unite in situazioni di emergenza complesse e le direttive sull'uso dei mezzi militari stranieri a sostegno delle operazioni umanitarie nel contesto della crisi attuale in Nord Africa.

2. A sostegno di tale obiettivo politico, l'EUFOR Libia, se richiesto dall'OCHA, nel pieno rispetto degli orientamenti e delle direttive di cui al paragrafo 1:

— contribuisce ad assicurare la circolazione e l'evacuazione degli sfollati in condizioni di sicurezza,

— sostiene con capacità specifiche le attività delle agenzie umanitarie.

Articolo 2

Nomina del comandante dell'operazione dell'UE

L'Ammiraglio di Divisione Claudio GAUDIOSI è nominato comandante dell'operazione dell'Unione europea EUFOR Libia.

Articolo 3

Designazione della sede del comando operativo dell'UE

Il comando operativo dell'EUFOR Libia ha sede a Roma.

Articolo 4

Pianificazione e avvio dell'operazione

La decisione di avvio dell'operazione militare dell'Unione europea è adottata dal Consiglio, alla luce di una valutazione attuale del rischio e della minaccia, a seguito dell'approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio.

Articolo 5

Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'Alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica dell'EUFOR Libia. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni appropriate a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, incluso il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include altresì le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'Unione europea e del comandante della forza dell'Unione europea. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUFOR Libia restano attribuite al Consiglio.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) relazioni sulla condotta dell'EUFOR Libia. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione o il comandante della forza dell'Unione europea.

Articolo 6

Direzione militare

1. L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'EUFOR Libia condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione dell'Unione europea.

2. L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante dell'operazione dell'Unione europea. Può invitare alle sue riunioni quest'ultimo o il comandante della forza dell'Unione europea, secondo i casi.

⁽¹⁾ GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.

3. Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell'operazione dell'Unione europea.

Articolo 7

Attuazione e coerenza della risposta dell'Unione

1. L'Alto rappresentante garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, incluse le attività dell'Unione in materia di aiuto umanitario.

2. Il comandante dell'operazione dell'Unione europea assiste l'Alto rappresentante nell'attuazione della presente decisione.

Articolo 8

Cooperazione con altri attori

1. La pianificazione e la conduzione dell'operazione sono esercitate in stretta collaborazione e complementarietà con l'OCHA, che coordina la risposta umanitaria globale, con l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e con altri attori.

2. L'EUFOR Libia coopera strettamente con il coordinatore o i coordinatori designati dalle Nazioni Unite nonché con il coordinatore o i coordinatori designati dalla Lega degli Stati Arabi e con i relativi Stati membri.

3. Se necessario, si tengono consultazioni con l'Unione africana.

Articolo 9

Partecipazione di Stati terzi

1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione o il quadro istituzionale unico e conformemente agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi, in particolare gli Stati membri della Lega degli Stati arabi, possono essere invitati a partecipare all'operazione.

2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi ad offrire contributi e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'Unione europea e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3. Le modalità precise per la partecipazione di Stati terzi formano oggetto di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 37 TUE e in conformità della procedura stabilita all'articolo 218 TFUE. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle operazioni di gestione delle crisi dell'Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della presente operazione.

4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all'EUFOR Libia hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri che vi partecipano.

5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contribuenti, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 10

Status delle forze e del personale diretti dall'Unione

Lo status delle forze e del relativo personale diretti dall'Unione, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, può essere oggetto di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 37 TUE e conformemente alla procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1. I costi comuni dell'EUFOR Libia sono amministrati in conformità della decisione 2008/975/PESC.

2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUFOR Libia è pari a 7 900 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2008/975/PESC è pari al 30 %.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni a parti terze

1. L'Alto rappresentante è autorizzato a diffondere all'Egitto, alla Lega degli Stati arabi, alle Nazioni Unite, alla Tunisia e all'Unione africana, nonché ad altre parti terze associate alla presente decisione, informazioni e documenti classificati dell'Unione prodotti ai fini dell'EUFOR Libia fino al livello di classificazione appropriato per ciascuno di essi e in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾.

2. L'Alto rappresentante è autorizzato a diffondere all'Egitto, alla Lega degli Stati arabi, alla Tunisia, alle Nazioni Unite e all'Unione africana, nonché ad altre parti terze associate alla presente decisione, documenti non classificati dell'Unione relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito all'EUFOR Libia, che sono soggette al segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 13

Entrata in vigore e termine

1. La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

2. Salva diversa decisione del Consiglio, l'EUFOR Libia termina al più tardi quattro mesi dopo aver raggiunto la capacità operativa iniziale.

⁽¹⁾ Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

3. La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando operativo o dalla data di chiusura della sede del comando delle forze dell'Unione europea, se quest'ultima è successiva, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione dell'EUFOR Libia e fatte salve le pertinenti procedure relative alle sue attività di revisione e rendimento dei conti, stabilite nella decisione 2008/975/PESC.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
